

ALLEGATO A

Allegato IV, lettera p)

UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 KG/GIORNO.

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di Applicazione

Il gestore può chiedere l'adesione al presente allegato tecnico qualora intende svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso, secondo i criteri di seguito riportati:

ATTIVITÀ SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE				SUDDIVISIONE IN FASCE IN BASE AI QUANTITATIVI MATERIE PRIME		
ELENCO IMPIANTI/ ATTIVITA'	DESCRIZIONE	CRITERIO	LIMITE DA NON SUPERARE	F A S C I A A	F A S C I A B	F A S C I A C
p)	UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 KG/GIORNO	CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI	100 kg/g	GIORNALIERI FINO A 10 KG	GIORNALIERI > 10 FINO A 60 KG	GIORNALIERI > 60 FINO A 100 KG

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

Fasi Lavorative

A. Calzature e pelletteria:

A.1 Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura, rasatura) per la preparazione dei materiali;

A.2 Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio;

A.3 Essiccazione.

B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento:

B.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone, alluminio);

B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici;

B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti;

B.4 Essiccazione.

C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi:

C.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla successiva fase di spalmatura;

C.2 Trattamento corona;

C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti;

C.4 Essiccazione.

D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici:

D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. sgarzatura, smerigliatura, rasatura, tornitura, rettifica delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate);

D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti;

D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione in autoclavi.

E. Incollaggio di imbottiture:

E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura);

E.2 Applicazione dei collanti:

E.2.1 a spruzzo;

E.2.2 diversamente dal punto E.2.1;

E.3 Asciugatura dei pezzi.

F. Incollaggio di parti in legno:

F.1 Applicazione dei collanti;

F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo.

G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati ai punti precedenti:

G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura);

G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura);

G.3 Incollaggio delle parti:

G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua;

G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua;

G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua;

G.4 Asciugatura dei pezzi.

Materie Prime e condizioni di utilizzo

1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide (HOT MELT);
2. Imbottiture;
3. Substrati per la produzione di nastri adesivi;
4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.).

Concorrono al limite di 100 kg/g le materie prime di cui al punto 1.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E CONDIZIONI OPERATIVE

Fasi lavorative di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti (mg/Nm ³ S)	Note
A.2, A.3, B.3, B.4, C.2, C.3	COV	50	1, 3, 4, 5
D.2, D.3, E.2, E.3, F.1, F.2, G.2, G.3, G.4	Acrilati	1	2, 4, 6
B.2, C.2	Ozono	Non previsto	
A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, E.2.1, G.1, G.2, G.3.1	Polveri	10	4

Note

1. Le emissioni di COV non sono sottoposte a limitazioni e non devono essere verificate, a prescindere dalla fascia di appartenenza, qualora siano garantite le seguenti condizioni relative alla qualità dei prodotti collanti:
 - con un residuo secco del 100% (hot melt);
 - in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero $\leq 0,5\%$ in peso e di cosolventi \leq al 5% in peso.
2. Da intendersi come somma dei seguenti composti:
 - metile acrilato,
 - etile acrilato,
 - butile acrilato.
3. Le cabine a velo d'acqua utilizzate per l'applicazione del collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad umido (labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale separatore di gocce terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note";
5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento diverso dal postcombustore, così come previsto dall'art. 275 comma 16, il limite relativo al parametro COV sarà uguale a 150 mg/Nm³ fino alla data del 1° aprile 2013.
6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm³ del parametro "COV".

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, derivanti dalle fasi lavorative sopra elencate (A, B, C, D, E, F, G) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
2. Il sistema di aspirazione deve essere dotato di idoneo sistema di abbattimento che dovrà obbligatoriamente essere installato qualora non vengano rispettati i limiti di emissione (es. depolveratore a secco, abbattitore a carboni attivi, combustione, ecc.);
3. Qualora il consumo massimo della materia prima rientra nella "fascia A" la ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni 3 e 4 del paragrafo "Messa in esercizio, a regime e controlli analitici";
4. Qualora il consumo massimo della materia prima rientra nella "fascia B" la ditta è esonerata dal rispetto della prescrizione 4 del paragrafo "Messa in esercizio, a regime e controlli analitici";
5. Al fine dell'individuazione della fascia di appartenenza, il gestore, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione annuale (allegato B_3);
6. Le dichiarazioni annuali, di cui al punto precedente, dovranno essere trasmesse, entro il 31 gennaio, alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria;
7. Per le lavorazioni di cui alla lettera "A", rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. 152/2006 "Emissioni di COV" (Rif. Parte III, Allegato III alla Parte Quinta, attività n. 14), il gestore dovrà attenersi a quanto previsto nella DGR n. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria:
 - a. le nuove attività e le modifiche sostanziali, in sede di istanza di autorizzazione, dovranno valutare e presentare il consumo teorico massimo di COV secondo l'allegato 1 della DGR 334/2012;
 - b. le attività che superano la soglia massima di consumo dovranno presentare il piano gestione solventi secondo l'allegato 2 e 3 della DGR 334/2012, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno a cui il piano fa riferimento;
8. In caso di superamento del limite di 100 kg/g, la ditta, entro 45 giorni, è tenuta a presentare istanza di autorizzazione per modifica di impianto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni, sotto riportate, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Registro controllo emissioni

Istituzione e/o regolare tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile allegato B_1, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo (ARPA) e firmate dal responsabile dell'impianto, con le sotto elencate prescrizioni in merito alla tenuta dello stesso:

foglio A: sezione carico: annotazione dei quantitativi di materie prime utilizzate espressi in peso, con gli estremi delle relative fatture di acquisto;

sezione scarico: annotazione alla fine di ogni mese dei quantitativi di materie prime utilizzate prodotti ottenuti espressi in peso;

foglio B: annotazione della data, l'orario e i risultati analitici delle misure effettuate alle emissioni (se previste analisi);

foglio C: annotazione delle manutenzioni straordinarie e/o sostituzioni effettuate sui sistemi di abbattimento presenti (se presenti impianti/sistemi di abbattimento).

Messa in esercizio, a regime e controlli analitici

1. la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B_2);
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, l'autorità competente può concedere la proroga a fronte di presentazione motivata del gestore;

3. entro 20 giorni dalla data di messa a regime, il gestore dovrà effettuare un ciclo di campionamento ed analisi delle emissioni secondo quanto stabilito nelle modalità di controllo delle emissioni di seguito riportato;
4. successivamente i campionamenti ed analisi dovranno essere effettuati con cadenza biennale;
5. le date in cui verranno effettuati i controlli di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza (Allegato B_2);
6. i certificati analitici, redatti secondo la DGR 9480 del 24/12/1996, devono essere inviati, entro 60 giorni dalla messa a regime, alla Regione Umbria, all'A.R.P.A. Umbria e al Comune di appartenenza;
7. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
8. relativamente alla lavorazione di cui alla Lettera "A", i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Impianti di abbattimento

1. definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
2. installazione e regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento del materiale particolato a setto fibroso, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;
3. qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
4. il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
5. gli impianti produttivi, coinvolti dall'anomalia, potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento.

Camini e modalità di controllo delle emissioni

1. la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
2. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento. Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
3. i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico, ma sia comunque previsto un limite di emissione;
4. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di

sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;

5. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988;
6. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
C.O.V.	espresse come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Acrilati		NIOSH 2537:1994 UNICHIM 758/87 o metodi equivalenti
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

7. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
8. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
9. la documentazione tecnica dovrà essere redatta, a firma legale rappresentante e del tecnico abilitato, secondo la DGR n. 41 del 13/01/1995, inoltre le certificazioni analitiche dovranno essere redatte anche secondo la DGR n. 9480 del 24/12/1996;
10. la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul "Registro controllo emissioni", foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
11. nel caso del superamento dei limiti di emissione fissati per singolo comparto, la ditta dovrà informare entro 24 ore l'autorità competente porre in essere interventi per riportare le emissioni nei limiti prescritti, con ripetizione nei successivi 45 giorni dei controlli analitici. La ditta sarà comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 278 e 279 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Stoccaggio

1. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
2. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
3. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Emissioni diffuse ed odorigene

Valutare e gestire con appositi sistemi di contenimento/abbattimento le emissioni diffuse (comprese le odorigene), se non convogliabili (Art. 270 del D.Lgs 152/2006), che vengono generate o possono generarsi, durante i processi lavorativi o durante la movimentazione delle materie prime o dei prodotti.

Il Gestore, in fase di adesione alla domanda di autorizzazione, è tenuto a compilare lo specifico allegato.